SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1478-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE NERI)

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire l'occupazione giovanile

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, si propone di interpretare correttamente l'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, in modo da permettere anche al personale di ruolo (cui, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, era consentito di accedere all'esame di idoneità per il passaggio alla carriera immediatamente superiore) di sostenere l'esame nel caso in cui, per documentata impossibilità, non avesse potuto farlo in occasione della prima tornata.

La precisazione in parola si rende necessaria poichè la legge 6 febbraio 1981, n. 21, si limita a nominare i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e non anche il personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato, al quale ovviamente deve darsi, come ai « giovani » precitati, la possibilità di partecipare ad un'altra tornata di esami, in difetto di che la norma di cui alla citata legge 6 febbraio 1981, n. 21, violerebbe la parità voluta dal legislatore nell'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato con la citata legge, n. 33, di conversione.

Sull'opportunità dell'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge la 1ª Commissione del Senato si è espressa favorevolmente, all'unanimità.

NERI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La norma dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, che ammette i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, a sostenere la prova scritta ed il successivo colloquio relativi agli esami di idoneità previsti dal terzo comma dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, si intende estesa anche agli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26-*ter* su richiamato che si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Con decreto del Ministro competente verrà fissata la data della prova scritta qualora non sia più possibile farla coincidere con quella stabilita per i giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.